



**DIPARTIMENTO BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il D.I. 26 settembre 1997.

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999.

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.R. n. 37 del 10 agosto 1985, la L. n. 724 del 23 dicembre 1994 e la L. n. 326 del 24 novembre 2003.

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n.157/2006.

VISTO il D.D.G. n. 1860 del 19.04.2018, con il quale si conferisce delega al dirigente del Servizio Tutela di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D.Lgs. n.42/2004.

VISTA la L.R. n. 9 dell'8.5.2018, pubblicata nel S.O. n.2 della G.U.R.S. n. 21 dell'11.5.2018;

VISTO il D.A. n. 729 del 21.03.1979, pubblicato nella G.U.R.S. n 27 del 23.06.1979 ed il verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, affisso all'albo pretorio del comune di Castellammare del Golfo il 14.03.1977 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della L. n. 1497/1939, l'area comprendente il centro abitato e parte del territorio comunale compresa la fascia costiera e Scopello;

ACCERTATO che la ditta **Plaia Cinzia**, ha eseguito nel comune di Castellammare del Golfo, Località Scopello, foglio 4, part.IIa 814, la realizzazione di un locale caldaia, di una piscina, di un posteggio e di rifinitura;

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n.° 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo N. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;

VISTA la nota n. 821 dell'1.2.2013 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha espresso parere favorevole al progetto in sanatoria dell'opera di che trattasi, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. Art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N. 157/2006 e al rispetto delle condizioni imposte dalla sopraccitata Soprintendenza nel suddetto preavviso di accoglimento;

VISTA la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria allegata alla nota prot. n. 1569 del 27.3.2017, con la quale la Soprintendenza di Trapani ha determinato ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n. 6137/99, in Euro 516,45 il profitto conseguito con la realizzazione della opera abusiva, assimilata alla tipologia 4 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce in misura fissa detto valore, trattandosi di opera eseguita in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che, con la nota prot. n. 821 dell'1.2.2013, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha tuttavia fatto presente che l'opera abusiva di che trattasi arreca al paesaggio tutelato pregiudizio, se pur lieve, e ha quantificato, giusta perizia allegata alla succitata nota prot. n. 1569 del 27.3.2017, il danno causato al paesaggio per un importo pari al profitto e cioè Euro 516,45;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

